

etniche dei suoi fondatori) in particolare, bensì è fondamentale per lo studio della fisionomia e della dinamica di formazione, nonché degli atteggiamenti psicologici, della popolazione di quest'ultima località, fino al tempo presente.

Da copiosa documentazione edita dalla Mazzoleni¹⁰² e dal Filangieri,¹⁰³ si evince che il *castrum* di Fiorentino venne, dai conquistatori angioini, concesso in feudo fin dal 1284.

Particolare interesse riveste, per la ricostruzione della storia del territorio sullo scorcio del XIV ed il principio del secolo successivo, un documento dell'anno 1405 conservato nella civica biblioteca di Lucera: trattasi di un ricorso avanzato dai cittadini di quella città a Re Ladislao d'Angiò-Durazzo e dal pedissequo provvedimento emanato dal monarca. Venne messo in evidenza dal Dito,¹⁰⁴ che er ratamente lo definì *privilegio*. È da considerarsi, invece, un atto complesso, costituito da una *supplicatio* (ricorso) e da una sentenza sotto forma di *decretatio regia*.¹⁰⁵ Alla stregua di quanto disposto da quel Monarca risulta evidente che soltanto su una minima parte dell'agro che molto probabilmente fu già di Fiorentino – quella denominata ancor oggi “*il sequestro*” sul versante della loro città – i Lucerini vennero eccezionalmente autorizzati ad esercitare alcuni usi civici. Cosa ben diversa, invece, fu il *demanio lucerino*, costituitosi in maniera singolare, tanto che esattamente venne osservato che *può a buon diritto ritenersi come un monumento di regali beneficenze*.¹⁰⁶

Si ricorda al riguardo che, il 10 gennaio 1302, Carlo II, con la *lictera in pendenti*¹⁰⁷ «*Summa provisio (superne Potencie)*»,¹⁰⁸ dopo aver distinto la cittadinanza di Lucera in sette categorie,¹⁰⁹ donò ai meno abbienti un territorio del regio demanio con un raggio di due miglia dal centro della città: *Item ut plebey habilius possint eorum facere massarias, ordinatum est quod nullus baro vel nobilis per duo miliaria in circuitu dicte terre faciant massariam, sed hoc spacium dimictatur specialiter pro plebeys*.

Gli amministratori di Lucera, come annotò il Savoia,¹¹⁰ non si comportarono correttamente ed «invano fu stabilita la così detta Deputazione civica ... d'ordinario la voce del Deputato negli interessi dei poveri veniva soffocata dal Deputato per il ceto nobile, che di concerto coi preposti all'amministrazione dell'Università davano in fitto le quote devolute, invertendone il reddito ad altro uso. Di

Relazione tra Lucera ed il territorio di Fiorentino. Costituzione del demanio, *sen* «terraggio» lucerino

Le classi della cittadinanza lucerina

qui i lunghi ed interminabili piati degli impossidenti ... Non vi mancava che il Decreto 7 settembre 1806, col quale furono esentate dalla generale ripartizione dei demani le terre lucerine, per rendere più riottosi quegli amministratori ad un atto di mera giustizia. Quel decreto se sottraeva le terre lucerine dalle leggi comuni demaniali, voleva però che si fossero suddivise a norma degli Statuti patrii. Ma i poveri non godettero di tanto beneficio nè per le leggi comuni demaniali da cui fu esentata la quotizzazione, nè per i patrii Statuti da cui li esclusero i propri amministratori ...» Il 19 maggio 1811 il Consiglio d'Intendenza di Capitanata apprestò un progetto di divisione che, però, sotto vari pretesti non venne eseguito, restando, in tal guisa, conculcate le ragioni dei più poveri. Talchè costoro, nel 1862, si rivolsero al Supremo Consiglio amministrativo di Napoli per avere giustizia. Nel 1865 quel Consesso, riconoscendo la fondatezza delle richieste, fu "di avviso – Doversi sottoporre a divisione le terre dell'Agro Lucerino, delle quali gode ora il possesso quella Università, a norma del decreto 8 ottobre 1810 e secondo il piano del Consiglio d'Intendenza del 19 maggio 1811 e per virtù d'ordinanza che all'uopo sarà profferita dal Prefetto della Provincia nell'ufficio di Commissario Demaniale." Tutto ciò si rimarca onde chiarire che, anche sotto il profilo storico, il territorio di Lucera – sia il c. d. *terraggio*, sia l'altro gravato dagli usi civici, il c. d. *sequestro* – giammai si estese a meno di tre chilometri di distanza dai ruderi di Fiorentino, nonostante la benevolenza che molti monarchi - angioini e durazzeschi – mostrarono verso quella cittadinanza.¹¹¹

Il disfacimento di Fiorentino e la precarietà della diocesi, ormai ridotta a mera sede titolare,¹¹² a partire dall'ultimo terzo del XIII secolo, è attestato dalle fonti edite dal Vendola e dall'Hoberg.¹¹³⁻¹¹⁴ I documenti editi dal primo evidenziano la *morosità* del vescovo e del capitolo cattedrale per l'anno 1310. Non v'è traccia, invece – stando ciò a dimostrare l'assenza sia del vescovo che dei capitolari nel periodo successivo – di decime pagate o riscosse nell'anno 1328. Le obbligazioni sussistenti nei confronti della Sede Apostolica e relativi pagamenti effettuati, così come si rinvencono nell'opera del secondo, mostrano che a Fiorentino, già dalla prima metà del secolo XIV, non v'era più un capitolo cattedrale: altro poderoso indizio che la vitalità urbana, a quel tempo, si era quasi del tutto consunta.

Definitivo spopolamento della città: i vescovi titolari di Fiorentino

Nel 1969 venne eletto arcivescovo (*pro hac vice tantum*) titolare di Fiorentino il Nunzio apostolico Luigi Barbarito, originario di Atripalda.

Altra riprova testuale, infine, dello spopolamento completo compiutosi nel secolo XV proviene dall'«informazione dell'entrate delle terre dello stato di Carlo di Sangro dato per Jacobo Barile alla Regia Camera della Sommaria» – tra le *entrate feudali di diverse Provincie del Regno de' Baroni ribelli dell'anno 1494* (la descrizione del feudo si riferisce al momento del relevio, avvenuto il 7 marzo 1455,¹¹⁵ per morte di Paolo de' Sangro) – ove è dato leggere: “*Fiorentino castello disabitato* della provincia de Capitanata nce sono queste intrate: per terraggi de grani a la misura de Puglia tom. 353; per terraggio de orgio a la misura de Puglia tom. 18; per fida de legna et erbe duc. 6; la defenza eve in detto territorio se sole vendere docati ottanta et più et meno secondo eve la penuria de la herba et in tempo de Carlo de Sangro la tenea per uso proprio.”¹¹⁶ Segue il *rilevio del 1532, ripetuto nel 1589, col notamento delle intrate dello stato dell'illustrissimo sig. Marchese de Torremajore tanto di quelle che have e possede come delle alienate: ... la defenza de fiorentino duc. 160.*¹¹⁷

territorio di
fiorentino feudo
di de' Sangro

Fino al momento dell'eversione (1808) il feudo ed il territorio di Fiorentino furono intimamente connessi, con vincolo sia *reale* che *personale*, a quello di Torremaggiore, costituendone parte del *distretto*. Lo attesta palmarmente la posizione di fronte al fisco, laddove tra i documenti della Camera della Summaria, nel secolo XVII, si legge: “l'illustre d. Francesco de Sangro per la tassa di duc. 80.–9 1/2 per la terra di Torre maggiore, Castelluccio, Dragonara, e **Fiorentino**, deve di adoho per anno d[uc]. 111. 3. 6 5/12 ...”¹¹⁸

Dai conti del «fondo
dogana» dell'A.
di Stato di Foggia

Nel fondo *Dogana* dell'Archivio di Stato di Foggia, tra i conti dell'anno 1448 del doganiere Montluber compare la particola relativa a Paolo de' Sangro, al quale, per gli erbaggi del territorio di Fiorentino, vennero corrisposti 170 ducati.¹¹⁹ Se ne evince che quel feudo, essendo disabitato e, quindi, poco coltivato, avesse avuta un'estensione di *terreni saldi* (erbaggi) ben più vasta di quella di Torremaggiore – per i cui erbaggi vennero corrisposti 135 ducati – di Castelnuovo della Daunia duc. 130; e di Dragonara duc. 50. E, ciò, nonostante gli erbaggi della zona di Fiorentino non dovessero es-

sere molto appetibili, per la presenza dell'*anemone appenninica* che infestava tutta la *locazione di Guardiola* di cui quel luogo faceva parte.¹²⁰

È utile ricordare ancora che tra i feudatari de' Sangro ed i Torremaggiorese – i quali, anche se soltanto per tradizione, sapevano di essere discendenti dagli esuli di Fiorentino e tentavano disperatamente di affermare i loro diritti municipali diuturnamente oppressi – vi furono aspri contrasti per l'esercizio degli *usi civici*, che la popolazione rivendicava anche nell'ambito di quel feudo. I *Capitoli di gratie et immunità* concessi dal marchese Giovanfrancesco de' Sangro ai torremaggiorese, con istrumento del 15 aprile 1549 per ministero del notaro Giovanni Vincenzo De Mari, son composti da 69 articoli e tra essi si fa menzione del *distretto* di Torremaggiore, includente anche l'ambito fiorentinese e l'intima connessione esistente tra le due località.

Con l'art. 20 si concedeva *che non sian tenuti* [gli abitanti di Torremaggiore] *ad altro ajutar ad pigliare i malfatturi intro lo distretto et territorio di ditta terra et in li feudi di Cantigliano, Fiorentino, et Reginella*. E con il 29 *che lo giurato*¹²¹ *non se ne possa comandare di andare extra territorio di detta terra et feudi di Fiorentino, Dragonara, et Cantigliano*. Ed, infine, il 67 ammetteva che *lo territorio seu comprensorio de detta terra chiamato lo distretto sia di detta Università et homini, che se lo possano pascolare, lignare, aquare, et disporre a lor piacere; et che detto illustre signore non possa vendere nè affidarci bestiame di qualsivoglia sorte, nè adfidarce ad far legna, nè ceppuni in modo alcuno; ma stia ad uso de li homini di detta terra: et detto illustre marchese non ce possa pascolare, nè far pascolare in modo alcuno animali alcuni di qualsivoglia sorte et soi proprj, excepto che in lo destritto predetto ce possa far pascolare li boi domiti, che servono per i carri di sua signoria, non accostandone poi in modo alcuno a dette difese. Et volendo sua Signoria possa mandarnghe con soi animali per lo tratturo che nge poss'andar tanto sua signoria, come quelli che comprassero dette chiuse: cum che detta università et homini di essa non possono affidar altri in detto destritto, nè concedere facultà de farnge chiuse, nè altro senza intervento et consenso di detto illustre signore, rimanendono poi le chiusure, che fino al presente se trovano fatte: e l'autorità di raccogliere lo terraggio da quelli che seminassero più di mezza versura, ma di una versura in bascio. E la diffida di detti territori sia di detto illustre signor Marchese*.

Per il che fu acutamente osservato dalla difesa del Comune davanti alla Commissione feudale che "uno è il distretto per l'unione degli abitanti in Torremaggiore e come tale i cittadini vi han sempre goduto i pieni usi

Usi civici esercitati sul territorio feudale di Fiorentino

civici? e che, a far individuare tutto il distretto (e, pertanto, anche il territorio di Fiorentino) come che appartenente all'Università ed agli uomini di Torremaggiore "*basta la confessione del barone*" che riconosceva ad essi i diritti civici pieni su quel territorio. Si richiamava in quella sede, a suffragare le tesi difensive dell'Università, il contenuto di una decisione dell'Organo amministrativo della Università (*parlamento*) adottata il 20 novembre 1611 ed inducente a far ritenere che, per lo meno fino a quell'epoca, i feudatari lasciarono i torremaggiorensi nel pacifico godimento di quegli *usi civici*.¹²²

Nella locazione di
Guardiola

Non va trascurato, inoltre, il particolare che nel vastissimo agro di Fiorentino, dai secoli XIV - XV in poi,¹²³ vennero costituite numerose masserie *di campo* dette anche *di portata*,¹²⁴ e che un'altra estensione della zona venne mantenuta a *saldo*¹²⁵ e rappresentò parte della locazione di Guardiola, facente capo alla *regia dohana menæpecudum Apuliæ*. In essa, di conseguenza, stanziavano da un sant'Angelo (29 settembre) all'altro (8 maggio) i *locati* abruzzesi, proprietari di greggi ed armenti con i loro pastori.¹²⁶

Che in quella plaga – divenuta, per lo più, impervia ed inaccessibile – ed anche ciò comprova l'assoluto difetto di qualsivoglia organizzazione civica – si trovassero ricettacoli di briganti,¹²⁷ ci viene attestato non solo nei "*capitoli di grazie ed immunità ...*" concessi dal ridetto Giovanfrancesco de' Sangro all'università di Torremaggiore, bensì da un insolito particolare, già sfuggito al Fraccacreta e riportato dal Dito, ma al quale nessuna importanza è stata data da parte degli studiosi posteriori: "A un chilometro dal colle, la masseria, che nella carta top. è segnata del *Principe*, ricorda nella porta d'ingresso, in un frammento d'acqua santiera, in una colonna, l'esistenza colà d'una chiesetta. Sull'ingresso, un'iscrizione dal carattere rotondetto, ma non antico, dice *qui non si gode diritto d'asilo*."¹²⁸ Tanto a significare che lo stesso feudatario avvertiva la necessità di premunirsi dalla presenza dei numerosi fuori legge che imperversavano anche nella contrada di Fiorentino.

Le *decime* sul territorio di Fiorentino attribuite al clero di Torremaggiore

La contrada di Fiorentino fu, fino al sec. XVI, oggetto di aspre diatribe anche tra gli ecclesiastici, a motivo dell'esazione delle *decime prediali e sacramentali*.

Un'antica tradizione, richiamata nella *Relazione* a stampa prodotta dinanzi alla Commissione feudale¹²⁹ ed attestata dal Fraccacreta,¹³⁰ riferiva che, a seguito dell'annientamento dell'insediamento urbano

fosse stata trasportata a Torremaggiore una campana, collocata nella chiesa matrice, e che nel *cabreo*¹³¹ di quella chiesa i preti partecipanti¹³² venissero detti *canonici di Fiorentino*. Certo è che quel clero, *nullius diocesis*,¹³³ fin dai secoli XV-XVI esigeva le decime¹³⁴ nell'agro di Fiorentino.¹³⁵ E preme qui ricordare che, allorquando il clero di Castelnuovo della Daunia volle contestare quel diritto esso venne affermato, nel mese di marzo 1551, dalla Camera Apostolica. Roborandosi anche dalla suprema autorità ecclesiastica l'inespresso riconoscimento del feudatario, posto a base dei cennati *Capitoli*, venne, infatti, adottata in favore degli ecclesiastici torremaggiorese una disposizione così concepita:

«*Quoddam feudum inhabitatum Florentinum nuncupatum, situm in Provincia Capitanate iuxta terrena, seu bona dictae Terrae, ac Castellutii delli Schiavi,*¹³⁶ *nec non Guardiola ubi habetis et possidetis vos, et praedecessores vestri decimas grani, ordei, et aliorum bonorum decimalium in dicto feudo a personis ibi pro tempore cultivantibus, seu laborantibus, tam incolis, quam advenis exigere, et percipere consueveritis et perceptionis ac exactionis decimarum huiusmodi pacifica possessione a tanto tempore, citra de cuius hominum memoria in contrarium non existit, fuistis, et estis etiam de praesenti.*»¹³⁷

La statuizione rappresentò un *monitorio* apostolico, non una *bol-la*,¹³⁸ come talora pur è stato affermato. Non procedette il Pontefice, infatti, ad alcuna concessione, essendo già in vigore quei diritti; ma la Camera Apostolica pronunziò una mera *declaratoria giurisdizionale*. Se fosse intervenuto il Papa di persona non sarebbe stato possibile agli ecclesiastici di Castelnuovo della Daunia continuare a reclamare; ma così non fu se, come è certo, le querimonie non cessarono fino allo scorcio del secolo successivo.¹³⁹ L'ostinazione dei preti castelnuovesi non trova altra spiegazione di quella che fossero anche essi – se non proprio soltanto essi – a prestare assistenza *in spiritualibus* ai coloni ed ai pastori stanziati nell'agro di Fiorentino.

Il farraginoso, purtuttavia prezioso, topografo ed aedo dauno, Matteo Fraccacreta, oltre ad offrire copiose informazioni storiche su Fiorentino, ci ha fatto pervenire una minuziosa descrizione dei ruderi che si potevano ancora apprezzare ai tempi suoi:¹⁴⁰

«Fiorentino, dove spirò Federico II, fu miglia 6 al Nord di Lucera, 9 all'Ovest di Sansevero, 5 al Sud di Torremaggiore, nel gr. 41 m. 36 di latitudine, gr. 32 m. 52 di longitudine, dove gli avanzi diconsi *Torri di Fiorentino*. Torreggiò nella vetta più Ovest delle colline stese

I ruderi misurati e descritti nel 1832 da Matteo Fraccacreta ...

a *Montella*, *Sterparone*, e *Bisceglieto al Sud-Est*, a cavaliere delle gran pianure di *Ficorella*, e *Fiorentino* tagliate dal così d. fiumicello dall'*Ovest* all'*Est*, di *Pudicchiara*, Posta di *Castellana* e *Sterparone* tagliate dall'altro detto *Potissano* o del *Demanio*, che divide quel di *Torremaggiore*, e *Lucera*. Fu il Zenit del più bell'orizzonte ...

« ... La Città *seges est, ubi Troja fuit*: torreggiava dal piano *Sud* sino alle colline più *Nord-Ovest*, su cui nel Sabato Santo 21 Aprile di questo anno 1832 squadrai del Duomo, e della Rocca i seguenti avanzi ... Di là 200 passi all'*Est* sorge la Chiesa scoperta col muro *Ovest* diruto di breccioni, e gran mattoni, alto 2, largo $2 \frac{3}{4}$, come il resto, lungo 76; poi 18, alto 40 nell'angolo *Ovest*, ch'è di lapidi lavorate ...¹⁴¹ ... L'interno di questa Chiesa con una nave fu di pal. 38 da *Est* a *Ovest*, di 72 dal *Sud* al *Nord* sino a d. porta. Sotto d. porta ne' lati interni *Est*, e *Ovest* son contigui due archi di lapidi, alti 9, larghi 6 di due porte tramezzate da un pilastro ... Da questo lungi pal. 240 all'*Est* sorge un rialto cinto di vallo, e dopo 230 altro vallo largo 20 sino ad un muro alto 14 nell'angolo *Ovest*, lungo 24 all'*Ovest*, al *Sud* 20, largo $1 \frac{3}{4}$ all'*Est*, che drizza al *Sud-Est* 36 cinto di gran vallo. Distato detto muro 24 intorno da una torre laterizia di 26 dal *Sud* al *Nord*, 24 dall'*Est* all'*Ovest*, alta al *Sud-Ovest* 20 con un lume largo $2 \frac{1}{4}$ fuori, dentro $\frac{1}{2}$, alto $5 \frac{1}{2}$. Ognun di questi muri è doppio 4, con lamia a crociera, alta 16, fessa all'*Ovest*, su di archi di tufi sporti $1 \frac{3}{4}$ sopra il pavimento, ch'è nudo. Ha due porte semidirute ne' muri *Est*, e *Ovest*. ...»

Quattro anni dopo la perlustrazione effettuata dal Fraccacreta, e per la prima volta, i ruderi della chiesa di *Fiorentino* venivano ritratti, su richiesta del duca di *Luynes*, Honoré Théodore Paul Joseph d'Albert: e la pregevole tavola eseguita nell'estate 1836 dall'architetto *Victor Baltard* ed otto anni dopo riprodotta nella monumentale opera sui *Normanni* e *Gli Svevi* del Regno di *Sicilia* ce li fa oggi apprezzare nella loro consistenza quasi spettrale.¹⁴²

È opportuno rammentare come si pervenne all'esecuzione di quella prima raffigurazione.

Il duca de *Luynes* (1802-1867) fin dalla prima giovinezza si dedicò allo studio dei monumenti e dei cimeli architettonici dell'epoca normanno-sveva esistenti in *Puglia*, *Basilicata* e *Calabria*; e desiderando ritrarre quelle vetuste testimonianze, si rivolse al pittore *Jean Auguste Dominique Ingres* – direttore, dal 1835, dell'*Accademia* di

... e, nel 1836, ritratti da *Victor Baltard*

Francia – perchè lo aiutasse nella ricerca di un artista in grado di poter effettuare schizzi e disegni di alto livello: gli venne proposto il giovane, ma già rinomato, architetto francese Victor Baltard (Parigi, 10 giugno 1805 – 13 gennaio 1874), figlio del celeberrimo architetto, pittore ed incisore Louis-Pierre.¹⁴³

Il Baltard – che in quegli anni si trovava a Roma, per aver vinto nel 1833 l'ambitissimo *Prix de Rome* – accettò volentieri l'incarico.

Il de Luynes, dal canto suo, fu pago della scelta di Ingres, tanto da esprimersi in questi termini: «*le choix de Monsieur Ingres est un témoignage honorable pour l'artiste sur lequel il est tombé, et pour moi, la garantie d'un succès tel que je devais l'espérer*».¹⁴⁴

Prima di mettersi in viaggio Baltard volle approfondire la conoscenza della storia dei monumenti che si apprestava a ritrarre e, quindi, verso la fine di aprile del 1836, intraprendeva la difficile, ma interessantissima, escursione nel Meridione.

Si recò a Foggia, Lucera (Fiorentino), Monte Sant'Angelo, Manfredonia, Canosa, Trani, Bitonto, Bari ed Andria (Castel del Monte). In pochissimi mesi (prima della fine dell'estate) Baltard portava a compimento il suo lavoro ed, informatone il de Luynes, veniva invitato a spedirgli in Francia le illustrazioni eseguite con la speranza che potessero arrivare a destinazione nonostante il «*voyage difficile de la Calabre et des Pouilles en ce pays du banditisme*».¹⁴⁵

Nel 1894 venne a Fiorentino il giovane Oreste Dito,¹⁴⁶ il quale, agli albori di una brillante carriera, era stato chiamato a ricoprire la cattedra di lettere al «Ruggero Bonghi» di Lucera.

La suggestiva testimonianza del Dito

Il Dito perlustrò i ruderi di Fiorentino ai primi di giugno del 1894 per appagare il desiderio di un amico interessato ad essere relazionato sul sito del trapasso dell'Imperatore svevo. In quell'occasione i ruderi vennero ritratti dal fotografo R. Manfredonia.

La desolazione del posto e l'opprimente *dammatio memoriae* venivano ricordate mestamente dal dotto letterato, il quale annotava che «dal Fraccacreta, dal De Luynes a noi molti cambiamenti ha subito il luogo, e pochi ruderi ci attestano dell'esistenza di Fiorentino. Il sito è incantevole nella solenne serenità della plaga deserta, silenziosa. Il colle ove sorgeva Fiorentino vi domina mollemente sviluppandosi come un muro tra Torremaggiore e Lucera ...

«... Niente che interessi, che faccia parlare quei ruderi, non iscrizioni, punto ricordi.

«L'abbandono è qualcosa d'opprimente, è un abbandono naturale, del resto; quei ruderi che nel velame del passato incombono sul silenzio verde della pianura, nulla dicono alla fantasia popolare, nè la leggenda v'annida ..., nemmeno il terrore della superstizione.

«A tarda notte vedresti lassù, al freddo lume della luna, o al fioco raggio d'un lanternino, delle ombre equivoche che si aggirano per quei ruderi, o immobili a spiare, a tentare il terreno, o chini a lavorare, ansimanti, trafelati, chè la luce del giorno non li sorprenda.

«Sono persone di Torremaggiore che da Torremaggiore o da' luoghi circonvicini si portano colà a profanare quei pochi ruderi d'un passato glorioso colla speranza di trovare il tesoro. Chi ve l'abbia lasciato, non sanno: ma son certi che là si deve nascondere il tesoro immenso che un giorno o l'altro dovrà essere scoperto. Niente di misterioso per scovirlo, non sangue di bambino, non ostia consacrata, niente d'arte da fatucchiera e da sortilegio; è un tesoro nascoso colà senza puranco la guardia d'un serpente, de' soliti dragoni, dei soliti spiriti: basta soltanto la zappa o il mazzapicchio, basta soltanto la buona volontà di perdere il sonno.

«Eppure il *folk-lore* paesano doveva avvalersi di tanta ricchezza di ricordi che necessariamente suscita il misterioso dramma svoltosi in Fiorentino. Quanta ricchezza perduta nel deserto del Tavoliero!

«Questo mutismo della sapienza popolare lascia una spina nel cuore in chi sia nato nella terra ove la leggenda sboccia come mammola ne' valloncelli, o s'inerpica pe' dirupi, verde e robusta come il *cactus*, o svetta superba come il pino delle montagne.

«Io mi domando incredulo: ma non morì colà Federico II, non fu colà vinto il nemico della Chiesa, colà ove la leggenda del suo avvelenamento dovrebbe ancora aleggiare?

«Io lo domandavo con l'ingenua curiosità del fanciullo a quei contadini, a' luoghi stessi: lo ripetevo a costo di parer seccante e ridicolo: — Ma nulla vi dice che qui fu il diavolo in persona? Non ricordate d'averlo visto nella notte caliginosa quando gli spiriti escono e ronzano e parlano? Non ricordate d'aver inteso dalla nonna a raccontare la nera leggenda del diavolo fatto imperatore? Si chiamava Federico, ma doveva chiamarsi Satanasso ... — Che mutismo straziante! —

«E dire che Federico II nella storia del misticismo e della politica occupa un gran posto. È la figura più attraente de' suoi tempi di cui doveva far pabolo prediletto la fantasia popolare.

«Egli era l'anticristo: alla sua morte doveva incominciare il regno dello Spirito Santo, pronosticato dall'Abate Gioacchino; doveva il mondo rinovellarsi, rituffarsi nelle pure onde della redenzione ... Ma Federico II non è per questi Pugliesi l'anticristo; egli è rimasto presso queste popolazioni un tipo troppo storico, troppo loico, troppo conosciuto per essere l'eroe della lugubre leggenda de' millenarii. Il cavalleresco ed eretico imperatore è rimasto per esse sempre l'imperatore.

«Il *folk-lore* ci perde, e molto: ma è l'ambiente, è il clima, è la regione che contribuisce a ciò. Dio mio, a vivere nel deserto, diventa un deserto anche la fantasia!»¹⁴⁷

A fronte della pittoresca e romantica pagina del Dito, sciatte e sbiadite, invero, appaiono le insignificanti reminiscenze di due storiografi locali che videro la luce nello stesso torno di tempo.¹⁴⁸

Ancor più squallida si presentava la condizione dei ruderi, ormai completamente immersi in un ambiente inselvaticato e derelitto, pertinenza sterile degli attigui fondi rustici, allorchè, nei primi anni '60 dello scorso secolo, anche lo scrivente volle visitare quei muti resti, tramandandone il ricordo nel *Saggio storico* col quale s'intese, innanzi tutto, riproporre ai Torremaggioresi gli antichi fastigi ed il tema negletto, purtuttavia sempre avvincente, delle loro origini.¹⁴⁹

I ruderi negli anni '60 dello scorso secolo

Ridotti all'estensione di poco più di 554 ettari, i residui di quel che fu il feudo di Fiorentino, *nobile e quaternato*,¹⁵⁰ permasero nel patrimonio della famiglia de' Sangro fino alla morte dell'ultimo principe, Michele, avvenuta nel febbraio del 1891.¹⁵¹ Sul principio del XX secolo, nella tormentata divisione del suo compendio ereditario, il fondo pervenne alla sua nobile e magnanima compagna, Elisa Croghan,¹⁵² che ne fece oggetto di legato testamentario a favore di tutti i figli, nati e nascituri, delle sue tre nipoti inglesi: Raimonda Elisa Seaward, maritata Pollentine; Nettie Seaward, vedova Grant; Jessie Seaward, maritata Rendle.¹⁵³ Dalla frammentazione dell'eredità Croghan pervenuta agli eredi delle Seaward, la parte comprendente i ruderi dell'arce fu alienata alla famiglia Tandoia di Lucera; da Costantino Tandoia parte del predio venne alienato al Comune di Lucera, come meglio si dirà infra; la residua parte del colle, ridotta a pascolo, pervenne dapprima a Radanao Filomena, quindi a Di Ma-

I poprietari del sito prima dell'esproprio da parte del Comune di Torremaggiore

ria Francesco e da quest'ultimo ai coniugi Di Giandomenico Ernestina e Di Gianvito Dante.

Celebrazioni foggiane nel settimo centenario della scomparsa

Per l'occasione delle celebrazioni del settimo centenario della scomparsa del grande Hohenstaufen, il 23 e 24 maggio 1950 si tenne a Foggia un convegno fridericiano; l'insigne monaco ed archivista di Montecassino, Tommaso Leccisotti, volle portare il proprio ambito contributo, e, tra l'altro, così scrisse:¹⁵⁴

«Questa tenue voce si aggiunge al coro levantesi dalla “civitas regalis”, dalla “sedes inclyta imperialis” quale espressione e partecipazione di quell'angolo di Capitanata che settecento anni or sono fu teatro del tragico avvenimento oggi commemorato: la scomparsa di Federico II dall'agone terreno “apud Florentinum”.

«Della storia di questa città, e in particolare delle sue origini, del suo antico rito greco, non intendo qui occuparmi, nè dell'attuale stato dei suoi ruderi, di cui altri dirà; ma solo di alcuni particolari questioni, connesse con le sue estreme vicende ...

«Tenuto presente che Torremaggiore originariamente non era che appena un casale nelle immediate adiacenze della badia, la quale in S. Severo aveva la sua città di rappresentanza, non si può concluderne che fu proprio la morte di Federico a fomentare allora, nel secolo XIII, lo sviluppo dell'odierna cittadina?».

Ancor giovane ebbi tra le mani quello scritto e, con l'amore del neofita e l'ardore dell'esordiente, alieni senza meno dall'apatico mestiere del professionista, volli approfondire l'argomento: vide la luce, pertanto, dopo più di un decennio il «Saggio» più volte richiamato, col quale volli stimolare i rappresentanti della cittadinanza che nel tempo si succedettero e, soprattutto, richiamare l'attenzione della Soprintendenza preposta alla tutela di quelle reliquie preziose per la storia della umanità.

L'Amministrazione comunale di Torremaggiore, fin dai primi anni '70 – e, quindi, molto prima che si procedesse agli espropri per utilità pubblica, che rappresentano la base prossima del giudizio *de quo agitur* – si attivò a richiamare, anche in via informale, l'attenzione della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia sui ruderi di Fiorentino. La Soprintendenza, a sua volta, dopo accurate indagini e numerosi sopralluoghi, di concerto con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della

Interessamenti al sito di Fiorentino: la P. A. di Torremaggiore e le Soprintendenze di Bari e di Taranto

Puglia di Taranto, presentava le proprie conclusioni e richieste al Ministro della Pubblica Istruzione. Mi piace riproporre un sintomatico passaggio del Soprintendente per i beni archeologici, il quale volle così consacrare le sue ricordanze ed il suo pensiero:

«Dall'ultima mia salita in solitudine sul colle di Fiorentino, in una ventosa giornata di fine inverno, mi resta ancora la sensazione di un che di magico e d'inquietante: i pochi arbusti selvatici annegati nelle sconfinite distese di asfodeli e di cardì; e questi impegnati a ingoiare i muri degli antichi edifici, i pochi e più alti rimasti sempre emergenti dal terreno ed i molti messi in luce dagli scavi degli ultimi anni.

«Su tutto spiccano da lontano i ruderi della quadrata torre orientale, assurta a simbolo stesso dell'antica città, mentre si riconoscono facilmente, avvicinandosi, altri resti abbastanza ben conservati delle fortificazioni, le case e la grande strada, fino agli ambienti di quella che fu probabilmente la domus ove terminò i suoi giorni Federico II nel 1250.

«Ma rientrando dalle brume del ricordo nella realtà quotidiana degli obblighi d'ufficio, torno ora a chiedermi, ancora una volta, se Fiorentino sia da considerarsi bene archeologico o monumentale, storico o ambientale.

«Stando alle asettiche ma ragionevoli convenzioni normative, esso risulterebbe bene archeologico, se è vero che gli scavi condotti per un decennio dall'Università di Bari con la Scuola Francese di Roma sono stati possibili solo successivamente all'individuazione di un responsabile archeologo e solo dopo la concessione di scavo rilasciata annualmente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali su parere favorevole della Soprintendenza Archeologica.

«Ma di certo Fiorentino ha pure una forte valenza ambientale, per il contesto in cui s'inserisce, e architettonica, sia per la evidenza fisica di una parte delle strutture murarie sia perchè, per altre forme di convenzione, competono alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici gli interventi di restauro e di gestione dei monumenti e dei reperti ...»¹⁵⁵

Istituito, nel frattempo, il dicastero per i Beni Culturali ed Ambientali, quel Ministro pro-tempore – ritenuto che quelle vestigia avessero interesse particolarmente importante, a' sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, perchè *da considerarsi rimarchevole documento di architettura militare del XII secolo, legato storicamente alla morte del grande*

Gli scavi archeologici ed i decreti ministeriali previsti agli espropri

imperatore Federico II di Svevia – con decreto del 15 febbraio 1979, dichiarò l'immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela prevedute dalla legge stessa. Il decreto venne trascritto, nei confronti del proprietario a quel tempo, Costantino Tandoia, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera il 10 aprile 1979;¹⁵⁶ e depositato, a' sensi della normativa sulla pubblicità degli atti amministrativi, presso la Segreteria del Comune di Torremaggiore dal 6 al 20 febbraio 1988, senza interposizione di reclami od opposizioni.

La Soprintendenza di Bari, a seguito di segnalazioni di terzi, con foglio del 19 gennaio 1981, prot. 9678, il cui contenuto venne ribadito da una missiva del 15 settembre successivo, prot. 8018, si premurava di partecipare all'Amministrazione comunale di Torremaggiore di aver chiesto al competente Ministero l'inserimento della zona di Fiorentino nel piano triennale d'interventi e, comunque, suggeriva l'acquisizione dell'area per pubblica utilità.¹⁵⁷

Venne, infine, richiamata l'attenzione di studiosi di fama internazionale, tra i quali Jean Marie Martin, ordinario di storia medievale all'Università di Parigi 1 e tra i massimi esperti della storia medievale di Capitanata, su quanto si andava operando e sui progetti per il futuro. Ed, a spese del Comune, venne effettuata una prima campagna di scavi nel 1984, ed una seconda nel 1985, entrambe, come già di sopra illustrato, sotto la direzione delle archeologhe francesi Françoise Piconnier e Patrice Beck.¹⁵⁸

Nel mese di ottobre 1985 la Soprintendenza, temendone la completa dispersione, diffidava il proprietario Tandoia a porre in essere gli accorgimenti necessari per evitare il crollo totale di uno dei ruderi più significativi, la *torretta*, staticamente ridotta in gravissime condizioni; ed, a qualche mese di distanza, il 30 gennaio 1986, il Consiglio Comunale di Torremaggiore deliberava di dar inizio alle pratiche per l'espropriazione del sito. La Soprintendenza, dal suo canto, chiedeva ed otteneva che il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali pronunziasse altro decreto, col quale "la zona circostante alla città medievale di Fiorentino ricadente nel comune di Torremaggiore" veniva dichiarata *di notevole interesse pubblico*.¹⁵⁹

Immediatamente il Sindaco di Torremaggiore, con foglio del 24 aprile, avanzava richiesta al Ministero, perchè, a' sensi dell'art. 54 della legge 1089 del 1939, si volesse dichiarare la pubblica utilità, ai fini dell'espropriazione, del sito archeologico; il 20 giugno quel Ministro partecipava al Soprintendente ai Beni Archeologici della Pu-

glia - Museo Nazionale, di Taranto, di essere favorevole all'espropriazione dell'immobile e richiedeva, *ai fini della predisposizione del relativo decreto di dichiarazione di pubblica utilità ... la documentazione di rito.*

Non essendosi minimamente attivato il Tandoia per la salvaguardia della pericolante struttura della *torretta*, il Consiglio Comunale di Torremaggiore, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla diffida, con deliberazione del 28 aprile 1986, preventivava una spesa, a carico del Comune, di lire 50.000.000 per i lavori di restauro della «Torre di Fiorentino»; a distanza di qualche mese, il 7 luglio, si dava corso alla pratica per l'ottenimento di un mutuo. La Giunta Municipale, dal suo canto, approvava un nuovo programma di massima per la prosecuzione degli scavi archeologici e, subito dopo, nel mese di agosto, assumeva otto operai ponendoli alle dipendenze degli archeologi;¹⁶⁰ nel mese di novembre, approvava il progetto esecutivo per i lavori di conservazione dei reperti archeologici rinvenuti nel sito. Nello stesso periodo la Soprintendenza Archeologica di Taranto, per quanto di sua competenza, comunicava di aver richiesto il procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Di conseguenza – onde preservare quegli eloquenti cimeli dall'edacità del tempo (e, più ancora, dalla barbarie degli uomini) – con delibera del 14 novembre 1986 la Giunta Municipale approvava il progetto esecutivo per i lavori di conservazione dei reperti archeologici rinvenuti.¹⁶¹

A seguito delle prime esplorazioni, ci si rese conto che il sito da sottoporre agli interventi fosse ben più vasto di quello ove si trovavano i pochi ruderi a vista; venne istruito, pertanto, un supplemento di operazioni, onde ampliare l'area assoggettata al vincolo; e, dovendosi procedere ad ulteriori espropri, il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, con decreto del 10 luglio 1987 – trascritto ritualmente contro il proprietario apparente, Francesco Di Maria – ribadiva «la particolare importanza e la sottoposizione a tutela dei ruderi di Castel Fiorentino», accrescendo il territorio sottoposto a tutela.

Le iniziative ed i provvedimenti che si susseguirono cominciarono a sensibilizzare anche le autorità regionali; e la Regione Puglia, in quel lasso di tempo decideva di concedere al Comune di Torremaggiore un contributo di lire 34.000.000 *per l'acquisizione del sito e realizzazione del parco archeologico di «Castel Fiorentino»*.¹⁶²

Con delibera n. 982 del 3 agosto 1987 la G. M. di Torremaggiore disponeva lavori urgenti diretti alla conservazione dei reperti arche-

ologici rinvenuti a seguito degli scavi.

La P. A. di Lucera
delibera l'acquisto
del sito

In quel medesimo torno di tempo, l'Amministrazione civica di Lucera si accordava col Tandoia per acquistare quella parte del predio vincolato dal decreto ministeriale del 15 febbraio 1979, nonostante il Comune di Torremaggiore già da anni vi si fosse immesso per far eseguire gli interventi dianzi ricordati, conservativi del sito archeologico. Il Tandoia era allettato a vendere, a fronte del prezzo offerto (cento milioni di lire) eccedente di molto il valore venale del predio e, comunque, sensibilmente superiore a quello che, *prima facie*, gli sarebbe potuto derivare dall'espropriazione (lire 27.920.480)

Si deve, al proposito, per completezza rimarcare che il Consiglio Comunale di Lucera deliberò il mero acquisto del cespite,¹⁶³ che avrebbe dovuto, pertanto, essere acquisito al patrimonio privato e disponibile del Comune: ed il Prefetto di Foggia emanò in tal senso la propria autorizzazione previa all'acquisto.¹⁶⁴

Missiva del Sindaco di Torremaggiore al Sindaco di Lucera

Essendo i civici amministratori di Torremaggiore venuti a conoscenza di quelle trattative – è noto che per poter procedere alla compra-vendita di un immobile sia necessario il previo rilascio di certificazione della sua *destinazione urbanistica* da parte dei competenti uffici del Comune ove il cespite si trova – il Sindaco del tempo si premurava di rimettere all'omologo di Lucera una missiva in questi termini: «Avendo appreso che codesto Comune è in procinto di acquistare dall'ing. Costantino Tandoia il fondo sito in agro di Torremaggiore, su cui insistono i ruderi di "Castel Fiorentino", sento il dovere di fare espressa avvertenza che questo Comune ha già adito il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali per l'espropriazione a proprio favore di detta località, ai sensi e per gli effetti del cap. VII della Legge 1. 6. 1939, n. 1089. ... [elenco dei documenti allegati]».

Giova, comunque, notare la frustraneità dell'avvertimento, vuoi perchè, alla stregua degli atti prodromici, il Comune di Lucera avrebbe dovuto acquisire al patrimonio privato – e disponibile – il cespite: e, pertanto, nulla avrebbe impedito il successivo esproprio in favore del Comune di Torremaggiore; vuoi perchè, nonostante l'avvertimento, il Comune di Lucera, in persona del vice-sindaco pro tempore, Ennio Granieri, stipulava la compravendita con atto pubblico del 13 agosto 1987 a ministero del notar Francesco Di Bitonto: con tale atto, però, esorbitandosi, forse maliziosamente, dal

mandato e dai suddetti atti prodromici, fondamentali ed imprescindibili, il fondo veniva acquisito *al demanio* di Lucera e non al *patrimonio disponibile* di quel Comune.

Si venne, così, a realizzare la paradossale ed assurda situazione per cui il Comune di Lucera si trovò in possesso di un'isola demaniale nell'ambito del territorio di Torremaggiore.

Sotto il profilo del mero diritto l'atto di acquisto da parte del Comune di Lucera, attesi i presupposti, poteva e doveva essere inquadrato tra quelli cc. dd. *emulativi*; in ogni caso, risultava affetto da violazione delle norme sul mandato (non autorizzativo dello specifico acquisto *al demanio*), e vulnerava palesemente i diritti territoriali e storici del Comune di Torremaggiore. Esso, infine, manifestava la volontà tesa a prevenire e frustrare gli effetti del pronunciando decreto ministeriale prodromico alla procedura di esproprio.

Anche il Soprintendente archeologico della Puglia, con foglio olografo del 20 ottobre 1987, diretto al funzionario preposto del Comune di Torremaggiore, adombrava la illegittimità della compravendita così come effettuata dal Comune di Lucera.

Tempestivamente gli Amministratori del Comune di Torremaggiore, con delibera consiliare n. 146 del 15 ottobre 1987 conferivano incarico all'avv. Aldo Loiodice per ricorrere al T. A. R. di Bari onde far pronunciare l'annullamento del decreto prefettizio testè ricordato: ricorso notificato il 12-13 novembre successivo, ma, per quel che consta, non oltre coltivato (e, dunque, dichiarato perento).

L'iter burocratico-amministrativo promosso dal Comune di Torremaggiore, intanto, proseguiva; ed il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali dichiarava, con decreto del 12 dicembre 1987, la pubblica utilità dell'espropriazione, assegnando il termine di tre anni per l'espletamento di tutta la procedura di rito; ma, non essendosi esaurite nel prefissato termine le formalità del procedimento, venivano concesse altre proroghe con decreti dell'11 dicembre 1990, del 9 dicembre 1991 e del 5 dicembre 1992 col quale ultimo veniva procrastinato per un altro anno (fino all'11 dicembre 1993) il termine per il compimento degli atti prodromici all'esproprio. Per sopravvenute difficoltà tecniche – dovute, tra l'altro, al frazionamento del fondo del Tandoia, eseguito per procedere all'alienazione di una parte di esso al Comune di Lucera (e conseguente non rispondenza all'attualità delle particelle catastali indicate nei decreti ministeriali) –

Decreti ministeriali di proroga per le procedure ablatorie

si dovette ricorrere nuovamente al Ministero per l'aggiornamento della pratica.

Determinazione
delle indennità di
esproprio

Il 21 ottobre 1992 la Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Foggia stabiliva le somme dovute agli espropriandi:

Di Giandomenico Ernestina e Di Gianvito Dante (in catasto fol. 98 partic. 8, ha. 1,59,50, seminativo 3^a classe): lire 19.140.000; Tandoia Costantino (in catasto fol. 98; part. 5, in parte, ha. 5.83.64, pascolo di 2^a classe): lire 24.028.160; Comune di Lucera (in catasto fol. 98 partt. 114 e 115 in parte, ha. 9. 97. 16, pascolo di 2^a classe): lire 27.920.480). A quest'ultimo Ente non venne espropriato il fondo come acquisito dal Tandoia, bensì la minor consistenza rappresentata dalla particella 114 e da porzione della 115, rimanendone escluso, oltre che un residuo di tale particella, tutta la 116, per un'estensione complessiva di ha. 0.56.36 che sopravanzò all'Ente espropriato, ma che, comunque, a seguito della sentenza n. 202 del Tribunale di Lucera, del 23 dicembre 2003, di cui infra, non può continuare ad essere riguardata come peculio demaniale di Lucera.

Il 27 novembre 1993 gli organi competenti del Comune di Torremaggiore richiedevano alla Prefettura di Foggia il decreto di occupazione definitivo; ed il Prefetto, il 10 dicembre 1993, pronunciava conseguenziale provvedimento,¹⁶⁵ autorizzando l'occupazione dei predii.

Facevano acquiescenza al decreto ablatorio, dopo l'avvenuta rituale notifica, il Di Gianvito e la Di Giandomenico; il primo, tuttavia, teneva a chiarire, per iscritto,¹⁶⁶ di accettare l'esproprio, chiedendo, però, che lo si volesse evitare *per la fascia di terreno da adibirsi a tratturello*, in quanto ricadente al centro della sua proprietà.

Il 29 marzo 1994 il ridetto provvedimento prefettizio veniva fatto notificare sia al Comune di Lucera che al Tandoia.

Ricorsi avverso le
espropriazioni

Il 10 - 11 maggio 1994 il Tandoia proponeva ricorso al T. A. R. di Bari (1842/94 Reg. ric.) "per l'annullamento del decreto definitivo di occupazione ..."; ed il 28 maggio analoga opposizione avanzava l'Amministrazione comunale di Lucera (2077/94 Reg. ricorsi).

Il Comune di Torremaggiore, a sua volta, con libello introduttivo del 14 febbraio 1995, evocava dinanzi al Tribunale sia Granieri Ennio - quale materiale sottoscrittore, in rappresentanza del Comune,

del richiamato rogito di compravendita stipulato col T'andoia – che direttamente il Comune medesimo, nonchè il notaio rogitante, Francesco Di Bitonto; il contraddittorio veniva ritualmente integrato nei confronti dei germani T'andoia Diana e Giuseppe Onofrio, nella qualità di aventi causa, per successione testata del T'andoia Costantino, deceduto il 7 dicembre 1994. Oggetto della domanda fu la *dichiarazione di nullità del rogito o, in subordine, l'annullamento nella parte in cui venne prevista l'acquisizione del cespite al demanio di Lucera* (n. 330 del Ruolo generale contenzioso). La difesa della parte attrice deduceva, tra l'altro, che “la concezione del demanio, scaturente dal codice civile (artt. 823, ss.), riflette, in primo luogo, la destinazione dei beni che ne entrano a far parte, quali *funzione dell'ente pubblico* a cui appartengono e che il regime giuridico a cui detti beni sono sottoposti è, in sintesi, quello dell'inalienabilità e della inespropriabilità (*res extra commercium humani iuris*), oltre che dell'imprescrittibilità e della non imponibilità tributaria.” Si aggiungeva, altresì, che la demanialità dovesse essere dichiarata, trattandosi di *demanio comunale*, a' sensi della normativa in *subiecta materia*. Che non potesse, comunque, un Comune possedere predi di natura demaniale nell'ambito del territorio di altro Comune, perchè, ciò verificandosi, il primo Ente sarebbe venuto ad esercitare, contro ogni principio giuridico, i poteri d'imperio propri della P. A. – quali il potere d'imporre tributi, l'attività di polizia, la facoltà d'imporre ai privati di compiere determinati atti o astenersi da altri e simili – nel territorio di altro Comune (Torremaggiore), a sua volta Ente pubblico territoriale.

L'adito Tribunale Amministrativo Regionale, per intanto, con ordinanze entrambe rese il 29 giugno 1994, rigettava la domanda cautelare di sospensione avanzata dal T'andoia ed accoglieva, invece, quella del Comune di Lucera ma solo limitatamente all'area di proprietà dell'Ente.

Primi esiti dei
giudizi ammi-
nistrativi

A definizione delle controversie la prima sentenza, in ordine temporale, ad essere resa fu quella sul ricorso giurisdizionale amministrativo del Comune di Lucera.¹⁶⁷ Il T. A. R., esaminata la questione sotto tutti i profili, sì sostanziali che formali e procedurali, dispose: “dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e comunque, esaminatolo nel merito, lo respinge.” Infra verrà esaminata più dappresso tale decisione.

Il Tribunale di Lucera si pronunziò, a sua volta, il 23 dicembre 2003 stabilendo e dichiarando “la nullità, per violazione di legge, dell’atto di compravendita del 13. 8. 87, per Notaio Francesco Di Bitonto Rep. n. 31014 e Racc. n. 13976, tra Ing. Costantino Tandoia – venditore – e Granieri Ennio in rappresentanza del Comune di Lucera – acquirente –, limitatamente ed esclusivamente alla clausola, ossia all’inciso, acquista ‘per il Demanio Comunale’ fermo il resto dell’atto di compravendita medesimo” ed ordinando “la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR. II. di Lucera, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità a riguardo.”¹⁶⁸ La disposta formalità della trascrizione veniva eseguita a cura del Comune di Torremaggiore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera nel mese di marzo 2006 al numero 84001770712.

Quanto al ricorso giurisdizionale-amministrativo del Tandoia, infine, il T. A. R. per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, con sentenza del 1 – 15 dicembre 2005 lo dichiarava “*irricevibile*”.¹⁶⁹

Le tre sentenze hanno dato luogo a *res judicatae*.

È necessario, ad ogni buon conto, rimarcare che il Comune di Lucera – sia con la riconvenzionale nel presente giudizio, sia con azione e domanda dirette, poste a base di altro ricorso al T. A. R. di Bari, n. 1215 dell’anno 2002 – ha chiesto darsi “atto dell’intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, recata dal decreto del 12. 12. 1987 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, e dei successivi atti assunti, ivi compresi quelli di proroga dei termini in data 11. 12. 1993, 10.12.1994 e 11.12.1995, nonché degli atti adottati dal Prefetto della Provincia di Foggia e, in particolare, del decreto prefettizio n. 7802/AES/1° del 10. 12. 1993, per scadenza dei termini di compimento dell’espropriazione” ed ha instato, altresì, perchè venisse dichiarata la “nullità e inesistenza degli atti del procedimento che il Comune di Torremaggiore ha adottato, attraverso le forme dell’offerta reale e del deposito della somma presso l’Agenzia di Lucera del Banco di Roma, Tesoriere del Comune di Lucera”. La sentenza del Giudice Amministrativo, 3491 emessa il 9 – 23 giugno e depositata il 24 settembre 2010, regiudicata, esibita e depositata alla prossima passata udienza collegiale della Corte del 19 giugno 2012, osservò che “... La Sezione Seconda di questo Tribu-

Esito del ricorso in sede amministrativa giurisdizionale del Tan-

Ulteriore ricorso al T.A.R. di Bari da parte del Comune di Lucera.

Esito: dichiarato inammissibile

nale con sentenza n. 4288 / 2000 passata in giudicato (e prodotta in giudizio da parte ricorrente), ha già respinto l'impugnativa proposta dal Comune di Lucera avverso il decreto prefettizio di esproprio n. 7802 del 10. 12. 1993, avente ad oggetto l'immobile su cui si controverte. Nella sentenza è stata peraltro esaminata (e rigettata) una censura identica a quella oggi reiterata, circa l'asserita scadenza del termine massimo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

“Le questioni dedotte, in ordine al decreto ministeriale che ha dichiarato la pubblica utilità ed al decreto prefettizio che ha disposto la definitiva espropriazione, risultano pertanto coperte dal giudicato formatosi con la sentenza n. 4288/2000 di questo Tribunale e non possono surrettiziamente essere riproposte, dinanzi allo stesso giudice, mediante un'azione di accertamento.

“Ne discende, per tale parte, l'inammissibilità del ricorso.”

Onde dimostrare, ancora una volta, che, in ogni caso, ai diversi decreti ministeriali e prefettizi, che hanno dato luogo all'ablazione del cespite nei confronti del Comune di Lucera, è stata data piena attuazione, questa difesa, il 28 novembre 2011 si è fatta carico di depositare ulteriore nutrita documentazione con ampio corredo fotografico, da cui è dato inferire gli interventi ininterrotti di scavi, restauri e conservazione dei reperti, curati e finanziati dal Comune di Torremaggiore tra il 1986 ed il 2011; nonchè altre testimonianze fotografiche affollate da 64 a 80.

Gli interventi del Comune di Torremaggiore, per gli scavi archeologici, i restauri e la conservazione dei reperti ...

Emergono *per tabulas* le ulteriori erogazioni sostenute per le operazioni innanzidette e per la realizzazione e valorizzazione del parco archeologico di Fiorentino e del museo per la custodia, la mostra e lo studio dei reperti presso il Castello Ducale “de' Sangro” in Torremaggiore. Ossia: a) – il 28 aprile 1986: lire 50.000.000 (pari ad € 25.822,84); b) – il 14 novembre dello stesso anno: lire 13.000.000 (pari ad € 6.713,94); c) – lire 83.660.000 (pari ad € 43.206,78), il 9 luglio 1987 – per le indennità relative agli espropri; d) – il 2 dicembre 2003: € 1.900.000,00; e) – il 16 gennaio 2007: € 30.000,00; f) – il 15 aprile 2008: € 300.000,00; g) – il 13 maggio 2008: € 633.178,61; h) – ed, infine, il 26 luglio 2011: € 7.000,00.

... e le relative erogazioni di spesa

Affermò, ben a ragione, il Soprintendente Giuseppe Andreassi che Fiorentino ed i suoi ruderi rappresentano *un inconsueto patrimonio*

archeologico e monumentale, storico ed ambientale; e, pertanto, costituiscono il relativo *demanio* di Torremaggiore.

Orbene, i beni formanti il *demanio comunale* si distinguono in due categorie: la prima comprende quella specie di cespiti, che, pur potendo appartenere a soggetti diversi dai comuni, assumono carattere demaniale solo se appartengono a codesti enti; la seconda comprende tutti quei beni, che, pur potendo appartenere a soggetti diversi dagli enti territoriali, assumono carattere demaniale solo allorchè appartengono a un qualsiasi ente pubblico territoriale, e quindi anche se appartengono allo Stato, a una regione, a una provincia.

Categorie dei beni
costituenti il
demanio comunale

A proposito della prima categoria si può parlare di *demanio comunale specifico*. Ad essa appartengono, per espressa indicazione del legislatore, le vie interne dell'abitato, le piazze, i giardini, le ville, le passeggiate pubbliche,¹⁷⁰ i cimiteri ed i mercati.¹⁷¹ La più accreditata dottrina ravvisa tra questi beni anche le reti fognarie, considerate costruzioni accessorie delle strade di cui occupano il sottosuolo.¹⁷²

Alla seconda categoria possono appartenere, secondo il disposto dell'art. 824, comma 1, cod. civ., in quanto siano di proprietà del comune, tutte le specie di beni indicati nell'art. 822 comma 2, e quindi: le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; *gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico*; *le raccolte dei musei*, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089: sono codest'ultimi che — con le rispettive pertinenze o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono un eccezionale interesse artistico o storico — concorrono a costituire il *demanio archeologico, artistico, culturale*.¹⁷³ Per tutti i detti beni è stata sancita l'inalienabilità e subordinata la vendita a specifica autorizzazione ministeriale.